Provincia di Lucca

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## COPIA N° 8 del 27/03/2017

OGGETTO: Aliquote IMU e TASI - Conferma per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai

signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N. Nome C	onsiglieri	Presenti	Assenti
1 ANDRE	UCCETTI PATRIZIO(Sindaco)	X	
2 MOTRO	NI ROBERTA		X
3 PROFE	TTI ALESSANDRO	X	
4 VIVIAN	I ROSETTA	X	
5 FANCE	LLI ARMANDO	X	
6 PAOLIN	ELLI DANNY	X	
7 ALBER	GI BELLERMINDO		X
8 SIMONI	ELLI GIANLUCA	X	
9 CABRIC	DLU PUDDU GIOVANNI	X	
10 GHILON	II ELENA	X	
11 BENED	ETTI CRISTINA	X	
12 BERTO	LACCI LORENZO	X	
13 MOTRO	NI PATRIZIA	X	
	PRESENTI: 11	ASSENTI: 2	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO (Sindaco) assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

La seduta è Pubblica.

Assenti giustificati i consiglieri Roberta Motroni e Bellermindo Alberigi.

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri ed assenti n. 2 consiglieri (Roberta Motroni e Bellermindo Alberigi).

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## Provincia di Lucca

OGGETTO: Aliquote IMU e TASI - Conferma per l'anno 2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTO** l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**VISTO** l'art. 1 comma 669 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

## Provincia di Lucca

302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

- a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile **IMU** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune.
  - "b)al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"
- c) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 9 del 30 aprile 2014 con cui si è provveduto a determinare le aliquote da applicare al tributo IMU:

- ABITAZIONE PRINCIPALE

categorie diverse da A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze:

**ESENTE** 

(L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC)

- FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI (ai sensi del D.L. 133/2013)

**ESENTI** 

- ABITAZIONE PRINCIPALE

Categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: ALIQUOTA:

DETRAZIONI: Euro 200,00.

4,0 (quattro) per mille

EADDRICATI IN COMODATO DA

- FABBRICATI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALIQUOTA:

5,0 (cinque) per mille



## Provincia di Lucca

DETRAZIONI: non previste detrazioni d'imposta.

## Riguarda:

- a) solo parenti di primo grado (genitori/figli) con contratto di comodato regolarmente registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: fabbricati appartenenti alle sole categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7;
- b) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse; l'agevolazione non si applica ad eventuali pertinenze dell'immobile;
- c) l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- d) le agevolazioni sono concesse solo se oltre ad essere possessore, dell'immobile dato in uso gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale è, eventualmente, possessore di un solo altro immobile classificato nelle predette categorie catastali, per una quota non superiore al 49% (il tutto indipendentemente ove siano ubicati gli immobili); il possesso di immobili (non rilevano a tal fine i terreni e/o le aree fabbricabili) classificati in altre categorie catastali, diverse da quelle indicate, determina comunque la non spettanza dell'aliquota ridotta;
- e) sia effettuata la dichiarazione integrativa ai fini IMU accompagnata copia del comodato regolarmente registrato e da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base di modulistica standard fornita dai competenti uffici comunali attestante l'esistenza dei requisiti predetti;
- f) l'agevolazione non può avere effetto retroattivo per cui ha efficacia soltanto dalla data di registrazione del comodato d'uso gratuito;

## - ALTRI FABBRICATI compreso Categoria "D":

per quanto riguarda i fabbricati Categoria "D" il versamento è da ripartirsi come segue:

- quota dovuta allo Stato: 7,6 per mille
- quota dovuta al comune: 0,4 per mille

- AREE FABBRICABILI

8 (otto) per mille

10,60 (diecivirgolasessanta) per mille



## Provincia di Lucca

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 13 del 29.04.2015 con cui si è provveduto a determinare le aliquote da applicare al tributo TASI:

ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,2 (zerovirgoladue) per cento
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 20 (venti) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante	0,25 (zerovirgolaventi- cinquecinque) per cento
AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima del 10,6 per mille	0.0 (zero) per cento

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.



## Provincia di Lucca

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2014:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	
ABITAZIONE PRINCIPALE  CAT. DIVERSE DA A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE:	ESENTE	
FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI (AI SENSI DEL D.L. 133/2013)	ESENTI	
- ABITAZIONE PRINCIPALE	4,0 (QUATTRO) PER MILLE	
CATEGORIE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE:	DETRAZIONI: Euro 200,00.	
ALTRI FABBRICATI COMPRESO CATEGORIA "D": PER QUANTO RIGUARDA I FABBRICATI CATEGORIA "D" IL VERSAMENTO È DA RIPARTIRSI COME SEGUE: - QUOTA DOVUTA ALLO STATO: 7,6 PER MILLE - QUOTA DOVUTA AL COMUNE: 0,4 PER MILLE	8 (OTTO) PER MILLE	
AREE FABBRICABILI	10,60 (DIECIVIRGOLASESSANTA) PER MILLE	
FABBRICATI IN COMODATO D'USO GRATUITO	5,0 (CINQUE) PER MILLE  DETRAZIONI: NON PREVISTE  DETRAZIONI D'IMPOSTA	

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2017 delle aliquote TASI già in vigore, ossia:



## Provincia di Lucca

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2 (ZEROVIRGOLADUE) PER CENTO
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"  NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO	0,25 (ZEROVIRGOLAVENTI- CINQUECINQUE) PER CENTO
REALE SULL'UNITA IMMOBILIARE, QUEST'ULTIMO E L'OCCUPANTE SONO TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.  IN QUESTI CASI È FISSATA AL 20 (VENTI)	
PER CENTO,  LA QUOTA DA VERSARSI A CARICO  DELL'OCCUPANTE	
	0.0 (ZERO) PER CENTO
AREE FABBRICABILI	
per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima del 10,6 per mille	

**VALUTATO** che l'aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati:

- Illuminazione pubblica
- Ambiente e verde pubblico
- Manutenzione strade
- Manutenzione patrimonio comunale.

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del consiglio comunale n.7 del 30 aprile 2014, modificato con delibera del consiglio comunale n. 10 del 29 aprile 2015 e con delibera del consiglio comunale n. 11 del

## Provincia di Lucca

13 aprile 2016 e con delibera di consiglio comunale n. 5 del 27 marzo 2017.

**VISTO** il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2016), che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017.

**VISTO** lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

### **DELIBERA**

- **Di** dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **Di** confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo IMU.
- **Di** confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- **Di** applicare le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE già pensionati nei Paesi esteri di residenza a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso
- **Di** dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- o per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Di** dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;



## Provincia di Lucca

■ Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



## Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti (Cristina Benedetti, Lorenzo Bertolacci, Elena Ghiloni e Patrizia Motroni) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 7 votanti in seduta pubblica

### **DELIBERA**

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizio Andreuccetti

Silvana Citti



# Provincia di Lucca

PUBBLICAZIONE				
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano ( <u>www.comune.borgoamozzano.lucca.it</u> ) ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69				
in data				
Borgo a Mozzano,				
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis				
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE				
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal				
al ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.				
Borgo a Mozzano,				
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis				
ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il				
Borgo a Mozzano,				

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis